

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. SALVATORE VIRGILIO, Dirigente della società AVEZZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE VIRGILIO, Dirigente della Società AVEZZANO CALCIO, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt.10, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi:

Avezzano / Celano del 31.1.2016;

ASD Pescara / Avezzano del 1.11.2015;

Cologna Città di Roseto / Avezzano del 29.11.2015;

Sant'Omero / Avezzano del 3.1.2016,

in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore MINUTOLO NICCOLÒ, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla 4 gare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SALVATORE VIRGILIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. SALVATORE VIRGILIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 30 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio